

P.U. 130-1/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

MAROTTA LUCIA ANNA (C.F. MRTLNN71B41F205I) residente sino al 28.05.2024 in Comune di Cusano Milanino (MI), Via Marconi 28, successivamente trasferitasi con il nucleo familiare a Milano in Via Antonio Cechov n. 49, assistita dall'OCC delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Varese il quale ha nominato quale Gestore della crisi la dott.ssa Denise Mapelli

CONCLUSIONI

*“ Lucia Anna Marotta CHIEDE
di essere ammessa alla procedura di Liquidazione Controllata ”*



RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 15.04.2025 MAROTTA LUCIA ANNA ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo *“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”*), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Denise Mapelli, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
 - ha dato atto che la ricorrente *“non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio o atti di straordinaria amministrazione nell'ambito degli ultimi cinque anni, ad eccezione della cessazione dell'attività di impresa. Dalla consultazione della banca dati di Agenzia delle Entrate, Sezione Registro, la scrivente ha verificato che la sig.ra Marotta era comproprietaria con il marito di un immobile, venduto nel 2016, sito in Milano”*.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto MAROTTA LUCIA ANNA, al momento della presentazione del ricorso,



risiedeva da meno di un anno in Comune di Milano, avendo spostato la residenza dal Cusano Milanino con istanza presentata il 28.05.2024 (cfr. doc. 3 allegato alla Relazione particolareggiata). Il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;

- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale "Forever Green di Lucia Anna Marotta" di cui era titolare risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 01/07/2022).

Conseguentemente, MAROTTA LUCIA ANNA non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra **l'esposizione debitoria complessiva**, pari a € **336.123,46**, relativa a debiti di natura tributaria, afferenti all'attività d'impresa svolta e "*riconducibili ad IRPEF, IVA, contributi previdenziali*", come dichiarato dal Gestore della Crisi a cui devono aggiungersi le spese della procedura in prededuzione dallo stesso stimate in € **12.017,57** (cfr. pg. 10 relazione OCC) e l'assenza di **patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte**, essendo l'unico attivo costituito da due immobili (v. infra);

Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente dal coniuge Pietro De Luca e dalle figlie Laura, nata il 07.07.2002 e Giulia, nata il 19.07.2009, studentesse e non economicamente autosufficienti

Riguardo alle spese di sostentamento, l'OCC ha segnalato che la ricorrente non percepisce redditi e, allo stato di fatto, risulta essere a carico del marito, che con il proprio stipendio di circa 1.500,00 netti mensile "*oltre 500 € di nota spese a forfait*" mantiene il nucleo familiare e sostiene tutte le spese e conseguentemente alcuna quota di reddito può essere ora appresa alla liquidazione.

Il Gestore della crisi ha inoltre evidenziato che la ricorrente con la famiglia abita presso un appartamento cointestato con il fratello e la madre. Quest'ultima percepisce le pensioni lavorativa e di reversibilità del marito, che ammontano complessivamente a circa 1.300,00 euro netti mensili, contribuendo anch'essa al mantenimento della famiglia allargata;

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori attraverso la vendita della quota di 1/6 dei seguenti immobili:
 - appartamento sito nel Comune di Milano (MI) in Via Anton Cechov n. 49 (valore di stima della quota € 26.450,00 e per la quale il comproprietario ha formulato un'offerta d'acquisto cauzionata per € 35.000,00);



- appartamento sito nel Comune di Scalea (CS) in Via Lauro n. 22 (valore di stima della quota € 5.400,00).

Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 40.417,80 (incluso il saldo Postepay par a 17,80), è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo come sopra esposto è stato stimato in € 12.017,57;

- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAROTTA LUCIA ANNA

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LUCIA ANNA MAROTTA (C.F. MRTLNN71B41F205I), ora residente a Milano, via Checov n. 49;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore la dott.ssa **Denise Mapelli** con studio in Monza (MB) via Caronni 10 cap 20900 pec denise.mapelli@pec.studio-riva.com

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;



- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 12/06/2025

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

